



ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO

UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio BN

Tel. 0824/58214 fax 082458214/0824337270 e-mail [ambitoterritorialeb2@libero.it](mailto:ambitoterritorialeb2@libero.it)

# ***REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'***

Approvato con delibera di Coordinamento n. 7 del 30/05/2017

## **INTRODUZIONE**

Il peggioramento delle condizioni di vita di ampie fasce della popolazione, rende improcrastinabile l'adozione di misure di contrasto alla povertà, in grado di fornire risposte tempestive ai bisogni essenziali delle persone fragili in condizioni di estrema difficoltà, sia sul versante del sostegno al reddito che su quello, non meno importante, della creazione di opportunità di inserimento sociale per quei cittadini che si trovano in condizione di difficoltà e per i quali è necessario favorire l'attivazione di tutte le risorse personali, familiari e comunitarie per conquistare il massimo livello di autonomia possibile. Se alle già scarse opportunità d'inserimento lavorativo, si aggiunge la frammentazione delle misure facenti capo a istituzioni e agenzie diverse per il sostegno dei soggetti più vulnerabili, l'assenza di un coordinamento tra i diversi decisori e operatori (per la salute, l'istruzione, il lavoro, la formazione professionale e l'assistenza sociale) continuerà a incidere in maniera sistematica nel riprodurre condizioni di esclusione e nel cronicizzare la povertà - ridurre gli strumenti coercitivi e aumentare quelli che incentivano i comportamenti considerati virtuosi. Gli strumenti coercitivi inaspriscono le asimmetrie informative che i sistemi di controllo centralizzati non riescono a superare.

L'ambito territoriale ha ritenuto quindi indispensabile e doveroso in questo contesto storico e sociale inserire delle risorse destinate al contrasto povertà a valere sulle risorse del FUA.

## **ART.1:OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina gli interventi di natura economica utilizzati come strumenti di contrasto alla povertà, a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti e che versano in uno stato di bisogno. L'obiettivo del presente Regolamento è quello di poter integrare il reddito del cittadino che si trova in una situazione di difficoltà economica, facendo rientrare tale aiuto all'interno di un progetto di intervento del servizio sociale professionale, come previsto dalla Legge Quadro n. 328/ 2000.

## **ART.2:OBIETTIVI**

L'ambito territoriale, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art.2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuove la qualità della vita dei propri cittadini;
- garantisce interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
- valorizza e sostiene la famiglia, punto di forza irrinunciabile della rete di prevenzione e cura nei confronti dei soggetti cosiddetti "deboli" (minori, anziani e diversamente abili);
- previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

Per conseguire tali obiettivi l'ambito territoriale provvede ad erogare :

- CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI STRAORDINARI A PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI;
- CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI SPESE ECCEZIONALI.

## **ART.4:BENEFICIARI**

Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica presso i 19 Comuni dell'Ambito territoriale B2.

I cittadini stranieri devono essere in possesso di regolare carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. Per poter erogare gli interventi di natura economica disciplinati dal presente regolamento, occorre valutare il reddito dell'intero nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

Per nucleo familiare si intende :

- Il richiedente e i componenti della sua famiglia anagrafica;
- Altri conviventi dimoranti con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella scheda anagrafica.

Sono assistibili con gli interventi e secondo i criteri descritti ai successivi articoli, i soggetti di cui ai commi precedenti che complessivamente detengono un reddito familiare pari o inferiore € 3.000,00.

Concorre alla determinazione della situazione economica il valore risultante dalla Dichiarazione ISEE e ogni altro sussidio economico percepito dal nucleo in virtù della propria condizione di povertà o del proprio livello di autonomia. In particolare al valore ISEE verrà aggiunto l'ammontare percepito l'anno solare precedente dei altri sussidi pubblici erogati da altri enti, rideterminati a seguito dell'applicazione del coefficiente ISEE indicato dalla dichiarazione ( Valore ISEE + Somma dei sussidi percepiti divisi per il coefficiente ISEE = Risultato pari o inferiore a € 3.000,00)

### **ART.5:DEROGA AI REQUISITI**

Possono beneficiare di contributi anche coloro che, pur disponendo di un reddito superiore al limite di cui sopra, si vengano a trovare in una condizione di grave difficoltà economica o privi di reddito in conseguenza di avvenimenti contingenti e/ o non prevedibili (es. sopravvenuto licenziamento non attribuibile alla propria volontà, separazione dal coniuge, morte di un componente del nucleo ecc.).

Tale situazione di grave bisogno deve essere debitamente documentata, allegando all'istanza tutto quanto può essere utile a comprovare la reale situazione di necessità (lettera di licenziamento, iscrizione alle liste di disoccupazione, certificati anagrafici, certificati INPS che attestano la mancanza di ammortizzatori sociali, sopraggiungere di una malattia grave ecc....)

*La deroga ai requisiti di reddito previsti, deve comunque rappresentare una condizione di carattere eccezionale.*

## **ART.6:CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI STRAORDINARI A PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI**

I contributi potranno essere erogati in forma diretta e indiretta in base alla valutazione delle capacità dei beneficiari di poter far fronte alla spesa improvvisa sopravvenuta, infatti si eseguirà un'attenta valutazione del caso, considerando la soluzione più efficiente ed efficace per poter contrastare la situazione di disagio economico.

Il contributo diretto straordinario, consiste in un intervento concesso per far fronte ad un bisogno straordinario la cui mancata soddisfazione compromette gravemente l'equilibrio economico di un nucleo familiare.

Si tratta, pertanto, di un intervento di sostegno economico estemporaneo finalizzato a far fronte ad una specifica spesa urgente e indifferibile che espone la persona ad un forte rischio di natura sociale (chiusura utenze domestiche, sfratti, eventi che richiedono collocazione temporanea in strutture alberghiere e di prima accoglienza, ecc..).

Per l'erogazione del contributo si terrà conto oltre che alle disponibilità di fondi di Ambito , alla natura della spesa, che deve essere finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari.

Nella determinazione dei contributi si avrà inoltre riguardo alle indicazioni del piano socio assistenziale, all'applicazione dell'art. 433 del C.C. e alle disposizioni della legge 8 novembre 2000 n. 328.

Considerato il carattere eccezionale del contributo, non può essere concesso nell'arco dell'anno più di un contributo straordinario allo stesso nucleo familiare.

Il contributo straordinario, verrà erogato in modo proporzionale all'intervento da sostenere.

## **ART.6: CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI SPESE ECCEZIONALI**

Il contributo indiretto straordinario consiste in un aiuto eccezionale, non differibile o procrastinabile per affrontare le spese minime indispensabili alla tutela della dignità umana.

Rientrano in questa categoria:

- **Buono spesa alimentare** che viene rilasciato in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato secondo le modalità previste dalla normativa sull'ISEE e previa presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare da parte del servizio sociale territoriale e la conseguente predisposizione di un progetto condiviso dal quale si evincano le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno l'erogazione del buono. I buoni alimentari sono spendibili presso esercenti del territorio, non possono essere ceduti a terzi, non danno luogo a resto in denaro. Non consentono l'acquisto di alcolici, profumi o schede telefoniche. Nel caso di accertata violazione a quanto previsto nel precedente comma si ha l'immediata sospensione del buono.
- **Buono spesa sanitario** è rilasciato in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato secondo le modalità previste dalla normativa sull'ISEE e previa presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare da parte del servizio sociale territoriale .  
I buoni spesa sanitari sono utilizzabili per l'acquisto di farmaci o presidi sanitari non dispensati dal SSN, presso le farmacie accreditate ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale b2 , dietro presentazione di prescrizione medica, o per il pagamento di ticket sanitari o prestazioni diagnostiche.
- **Buono mensa e trasporto scolastico;**
- **Abbonamento linea di trasporto pubblico;**
- **Ed altre forme che si renderanno necessarie per poter affrontare il disagio economico.**

## **ART.7:ALTRI INTERVENTI**

Al fine di sostenere economicamente i nuclei familiari o le persone sole che non sono in grado di soddisfare autonomamente i bisogni primari, l'ambito territoriale b2 potrà attivare interventi per lo svolgimento di prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, di emergenza e solidarietà, così come previste dalla vigente normativa nazionale e/ o regionale.

## **ART.8: PROCEDURE DI ACCESSO**

Come indicato all'art. 4, ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento, vengono applicate le norme relative all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente).

In fase di definizione della domanda del cittadino verranno tenuti inoltre presenti anche l'autocertificazione del cittadino sulla composizione del nucleo e la presenza di redditi esenti; il contributo dei parenti tenuti agli alimenti; gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, nonché l'accertamento d'ufficio della situazione, così come descritto di seguito.

Il Segretariato Sociale relazionerà, con il supporto degli Uffici Comunali, sull'effettiva situazione socio-economica del richiedente e/ o del suo nucleo familiare, entro due settimane dal ricevimento dell'istanza, con particolare riguardo agli elementi del reddito che sono accertabili da parte degli uffici comunali. Altri elementi di accertamento potranno essere derivati anche da apposita inchiesta dei Vigili Urbani sulle reali condizioni familiari del richiedente. Ulteriori elementi potranno derivare dai controlli cui si può accedere attraverso i meccanismi previsti per l'accertamento dell'ISEE.

La richiesta deve essere presentata al servizio sociale territorialmente competente, che una volta acquisita al protocollo del proprio comune, avvierà l'iter procedurale

di accertamento delle condizioni del dichiarante anche con l'ausilio di altri uffici comunali competenti e invierà contestualmente la richiesta, corredata da documentazione comprovante lo stato di indigenza e dettagliata relazione socio-ambientale all'ufficio di piano.

L'ufficio di piano valuterà l'esito, analizzando i presupposti per poter concedere e/o denegare il contributo diretto o indiretto straordinario tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

L'ufficio di piano sulla base della documentazione pervenuta valuterà contestualmente al servizio sociale professionale territorialmente competente il tipo di contributo da erogare oppure in alternativa troverà la soluzione più immediata anche con l'attivazione di servizi alternativi ad alleviare il disagio economico e/o di disagio o emarginazione sociale.

Modalità di presentazione delle domande:

Le richieste devono essere inoltrate al Servizio Sociale del comune di residenza, in qualsiasi momento dell'anno e con le seguenti modalità:

1) Presentazione della domanda tramite apposita modulistica che verrà predisposta dall'ufficio di piano e pubblicata nella sezione modulistica dell'Ambito territoriale B2.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione reddituale richiesta e il modello ISEE in corso di validità;

Dovranno essere allegati tutti quei documenti che comprovano l'esistenza di uno stato di necessità indifferibile che espone la persona ad un forte rischio di natura sociale.



2) Il servizio sociale territorialmente competente accerta con un colloquio e con visita domiciliare la condizione socio-economica dell'individuo richiedente nonché del nucleo familiare che ha presentato richiesta di contributo, si avvale se ritiene necessario di altri uffici comunali al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla valutazione della domanda.

3) il servizio sociale territorialmente competente dopo aver valutato attentamente la domanda, invia copia della richiesta con tutta l'istruttoria corredata di dettagliata relazione socio-ambientale dell'individuo richiedente nonché del nucleo familiare se presente, all'ufficio di piano;

4) l'ufficio di piano, acquisita la documentazione ne valuterà l'esito (concedendo e/o denegando la prestazione) e procederà ad esito positivo ad avviare l'iter di concessione della prestazione o in alternativa a denegare la prestazione dandone comunicazione all'interessato e a mettere in essere in alternativa altre prestazioni sociali, socio assistenziali o socio-sanitarie adeguate.

La tipologia e l'entità del contributo vengono individuati su valutazione finale dell'istruttoria nei limiti degli stanziamenti di massimi attribuibili e in base alle risorse disponibili sul Fua. Di regola, i contributi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato (parente o non)/tutore, che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta.

Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i Servizi Sociali potranno provvedere direttamente al pagamento

di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici o servizi sociali assimilabili ecc, con l'obbligo di dimostrare l'uso del contributo.

## **ART.9: ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'intervento di erogazione di un contributo, economico o materiale, deve essere visto come supporto alla situazione e non può sostituirsi alle azioni che la persona deve compiere per migliorare la sua condizione.

L'aiuto economico fa parte di un Progetto d'Intervento proposto dall'assistente sociale, che verrà concordato con l'utente e da lui sottoscritto.

Dall'istruttoria effettuata,dalla documentazione acquisita e dalla valutazione dell'assistente sociale, debbono risultare almeno i seguenti elementi utili per definire il progetto di intervento.

- Elementi oggettivi;
- Elementi soggettivi.

### **Elementi oggettivi:**

- 1) situazione economica del nucleo familiare riferita anche ai conviventi non residenti;
- 2) situazione lavorativa di tutti i componenti del nucleo anche non residenti;
- 3) situazione abitativa (affitto in alloggi pubblici, affitto in alloggi privati, proprietà, mutuo);

### **Elementi soggettivi:**

- 4) presenza di minori,di persone con handicap,di anziani;
- 5) presa in carico da parte di altri servizi del territorio;

- 6) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- 7) presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
- 8) condizioni di salute dei membri del nucleo se rilevanti ai fini della valutazione;
- 9) presenza di situazioni di abuso o dipendenza da sostanze e relativa presa in carico da parte di altri servizi;
- 10) presenza di una rete familiare o di altre reti di sostegno (caritas, parrocchia, vicinato, ecc );

Ciascun progetto d'intervento deve contenere:

1. definizione degli obiettivi che s'intende perseguire mediante l'erogazione del contributo;
2. entità del contributo;
3. modalità di erogazione del contributo;
4. criteri di monitoraggio della situazione;

A ciascun soggetto richiedente verrà data comunicazione circa l'accoglimento o meno dell'istanza tramite comunicazione scritta.

## **ART.10: CONTROLLI**

L'ambito territoriale b2 si riserva attraverso l'ufficio di piano di disporre i dovuti controlli e di verificare il contenuto delle autocertificazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento, per il controllo delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni.

Inoltre si riserva di porre in essere controlli mirati alla valutazione circa il tenore di vita reale del richiedente, con tutti i mezzi di cui il Comune può disporre, con il

supporto del Comando Vigili Urbani e mettendo in campo accertamenti e accordi con la Guardia di Finanza.

Qualora da questi accertamenti emergano elementi di contrasto con la definizione dello stato di indigenza, l'erogazione del contributo economico non verrà concessa o sarà interrotta, con recupero di quanto indebitamente percepito. I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi erogati dall'Ambito territoriale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale.

## **ART.11: NORMA FINALE**

L'applicazione del presente regolamento sarà sottoposta a verifica decorso un anno dall'adozione del medesimo, al fine di valutare, nella concreta attuazione, le problematiche emerse ed adottare, conseguentemente, eventuali modifiche, integrazioni o correzioni.

Il presente regolamento, sarà pubblicato e diverrà esecutivo secondo la procedura prevista con l'approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale e verrà pubblicato sul sito del Comune dell'Ente capofila nella sezione dell'Ambito territoriale b2, nella sottosezione relativa ai regolamenti, nonché agli atti di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale B2.

Approvato con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 7 del 30/05/2017